Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 luglio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, Via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DEL 25 LUGLIO 1957:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Leggi e decreti approvati dal Consiglio regionale e pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione nel 2° semestre dell'anno 1956.

(4501)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 19 *aprile* 1956
registrato alla Corte dei conti il 4 *marzo* 1957
registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 316

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BERTI Augusto fu Giuseppe e fu Giulia Vigiani da Borgo San Lorenzo (Firenze), classe 1896, tenente colonnello di fanteria, partigiano combattente. — Schieratosi contro i nazifascisti fin dal settembre 1943, prima in Toscana poi nel Reggiano partecipava attivamente ed ininterrottamente alla lotta di liberazione. Assunto il comando di tutte le formazioni partigiane della Provincia le potenziava al massimo sia nello inquadramento che nel particolare addestramento. Durante due durissimi rastrellamenti organizzava e conduceva una dura guerriglia alle spalle delle colonne nemiche attaccanti e, sempre primo nell'affrontare disagi, fatiche e pericoli, nelle giornate risolutive della lotta, facendo convergere le sue brigate sulla città di Reggio Emilia, la liberava prima dell'arrivo delle truppe Alleate e tagliava la ritirata ad ingenti forze nazifasciste che cercavano di aprirsi la strada verso il Nord. — Appennino Tosco-Emiliano, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

LANGELLA Giovanni fu Angelo e fu Billia Anna da Bergamo (Sezione Redona), classe 1895, tenente colonnello di fanteria, partigiano combattente. — Ufficiale superiore di provate doti militari fu fra i primi ad aderire al movimento clandestino di liberazione. Nel corso dell'intero ciclo operativo e per tutta la durata dell'occupazione nazifascista, in condizioni particolarmente difficili e delicate dava prova di capacità organizzative e di comando, di valore personale e di sprezzo del pericolo. Capo di Stato Maggiore di una brigata partigiana operante in Cadore, partecipava alle più ardite azioni di guerriglia e di sabotaggio causando notevoli perdite al nemico fra cui la cattura di interi presidi e gravi danni alle comunicazioni ferrostradali delle retrovie. Nominato comandante delle formazioni Garibaldine della zona di Padova e successivamente di tutte le formazioni partigiane della Provincia, dirigeva con perizia ed ardimento, nella fase organizzativa ed esecutiva, le operazioni militari che portarono alla liberazione del capoluogo prima dell'arrivo delle truppe Alleate. — Veneto, settembre 1943 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

BAUDINO Carlo fu Giovanni e fu Palmira Scaravelli da Torino, classe 1890, generale di brigata in s.p.e., partigiano combattente. — Sorpreso dall'armistizio in servizio isolato in Albania era costretto, malgrado i suoi personali propositi ed orientamenti di resistenza, a dividere le sorti del presidio nel quale si trovava occasionalmente. Internato in campi di concentramento in Germania, Polonia e Lorena, teneva fiero contegno di soldato d'onore con grave rischio personale, alimentando nei compagni di prigionia l'idea della fuga e della lotta, ed abilmente realizzando in Francia fecondo contatto coi « maquis » locali. Fortunosamente evaso con numerosi connazionali dava vita al Movimento di resistenza italiana in Lorena e veniva ammesso nelle formazioni partigiane francesi, acquistandovi rapidamente prestigio e funzioni di consigliere militare, pur battendosi con animosa umiltà da semplice combattente in numerose, brillanti e cruenti azioni di sabotaggio e di guerriglia. Fulgido esempio di abnegazione generosa e di perizia riconosciuta in ambiente straniero ed inizialmente ostile, che offriva significativo contributo alla fratellanza d'armi italiana e francese nell'eroico sforzo della loro riscossa comune. — Albania, 8-12 settembre 1943. Vosgi e Valle della Mosa giugno-settembre 1944.

CHEMEL Luigi di Michele e di Meriti Maria da Padenghe (Brescia), classe 1914, maresciallo di fanteria, partigiano combattente. — Comandante di un distaccamento partigiano, durante un'azione di particolare importanza contro truppe nazifasciste, attaccava di propria iniziativa con pochi uomini il nemico sul fianco e, dopo avergli inflitte sensibili perdite, lo costringeva a ripiegare. Bell'esempio di ardimento, iniziativa e sprezzo del pericolo. — Valle di Cogne, 2 novembre 1944.

FANTASTICHINI Renzo di Luigi e fu Segnalini Carmela da Casape (Roma), classe 1916, brigadiere dei carabinieri, partigiano combattente. — Sottufficiale dei carabinieri, all'atto dell'armistizio si schierava nelle file partigiane, distinguendosi in numerosi combattimenti e nel corso di operazioni di sabotaggio per attività di organizzatore e di animatore, per coraggio e per capacità militare. Avuta notizia che un pericoloso emissario al servizio del nemico si aggirava nella zona allo scopo di attingere informazioni sul movimento partigiano, non esitava ad affrontarlo, e, dopo vivace colluttazione, riusciva a sopprimerlo, recuperando in tal modo importanti documenti sull'attività dei partigiani. — Valle fiume Turano, 15 settembre 1943-30 giugno 1944.

(4309)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1957, n. 578.

Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono aggiunte le seguenti parole « salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 8 luglio 1957, n. 579.

Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di spedalità ai nosocomi della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, richiamate in vigore dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, con effetto fino al 30 giugno 1957, sono prorogate al 30 giugno 1962, con le aggiunte e le modifiche contenute nella presente legge.

Art. 2.

L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modificato come segue:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente — sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso — un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe.

Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Provincie della Repubblica, in relazione alle necessità del servizio.

Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalità liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore ».

Art. 3.

L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modificato come segue:

« I prefetti trasmettono di volta in volta al Ministero dell'interno le schede degli addebiti relative alle spedalità consumate dagli indigenti presso i nosocomi delle rispettive Provincie e risultanti dalle schede stesse.

Il Ministero, entro il 31 luglio di ciascun anno, notifica alle Amministrazioni comunali ed ai rispettivi esattori, tramite le competenti Prefetture, gli importi di cui alle dette schede.

I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica indicata al comma precedente, sono tenuti a comunicare alle Intendenze di finanza l'ammontare complessivo dovuto dai singoli Comuni compresi nelle rispettive Provincie.

Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo, curano il versamento, presso le sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente.

Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinchè il carico suindicato sia, in tutto od in parte, imputato ai ruoli della imposta comunale.

In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge ».

Art. 4.

Il fondo di cui all'art. 2 della presente legge è stabilito per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 10 miliardi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'interno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 luglio 1957, n. 580.

Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella *A* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita da quella allegata alla presente legge per la parte concernente il titolo II, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

I tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella *A* — titolo I, II e III — allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, modificata dalla presente legge e quelli previsti dalla tabella allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870, per la parte afferente al personale di collaborazione delle Ipoteche, spettano per intero al personale delle Amministrazioni indicate nelle tabelle medesime, e vanno ripartiti secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TITOLO II

Personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

	Fisso	Scritturazione
1. Diritto per consultazione dei registri di atti e denunzie, o di bolletta di pagamento:		
a) per la prima mezz'ora	250	—
b) per ogni ora o frazione di ora successiva	500	—
2. Copia od estratto di atti, denunzie e documenti depositati negli Uffici del registro quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti, oltre il diritto di ricerca per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta:		
a) per la prima pagina	—	50
b) per ogni pagina successiva	—	20
3. Compilazione della domanda di voltura catastale. I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti occorre inviare agli uffici incaricati della conservazione del Catasto	150	—
4. Certificato di denunziata successione da allegare alla domanda di voltura:		
a) per ogni certificato	100	—
b) per la prima pagina . . .	—	50
c) per ogni pagina successiva	—	20
5. Certificato di denunziata riunione di usufrutto alla nuda proprietà da allegare alla domanda di voltura:		
a) per ogni certificato	100	—
b) per la prima pagina	—	50
c) per ogni pagina successiva	—	20
6. Copia di atti pubblici o privati con firme autenticate, nonchè di testamenti o di altri atti da allegare alla domanda di voltura:		
a) diritti per la certificazione di conformità . . .	100	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina . .	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
7. Certificati di denunziata successione rilasciati ai fini della trascrizione:		
a) diritto di rilascio	100	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare.		

	Fisso	Scritturazione
8. Certificato di definitiva valutazione	500	—
9. Certificato di definito accertamento I.G.E.	500	—
10. Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, oltre il diritto di ricerca di cui all'articolo 1 delle presente:		
a) per la prima pagina	—	50
b) per ogni pagina successiva	—	20
11. Domanda di trascrizione del certificato di denunziata successione:		
a) per la compilazione della domanda . . .	200	—
b) diritto di scritturazione:		
per la prima pagina . .	—	50
per ogni pagina successiva	—	20
Il diritto di compilazione è dovuto una volta sola per ciascuna domanda di due esemplari. Il diritto di scritturazione è dovuto per ciascuna pagina dei due esemplari di ciascuna domanda.		
12. Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato per ogni 100 lire	2	—
13. Per la riscossione dell'onorario complementare spettante alla Cassa nazionale del notariato sul maggior valore dei beni trasferiti accertati ai fini dell'applicazione delle imposte di registro o di successione:		
per ogni 100 lire	5	—
14. Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni 100 lire	2	—
15. Diritto di urgenza:		
a) per il rilascio di copie e certificati entro cinque giorni	Il doppio dei diritti stabiliti dalla tabella ai numeri corrispondenti.	
b) per la restituzione entro lo stesso giorno dell'originale degli atti registrati	200	—
16. Copia di decisioni emesse dalle Commissioni amministrative tributarie:		
a) diritto per la certificazione di conformità . . .	25	—
b) diritto di scritturazione		
per la prima pagina . .	—	50
per ogni pagina successiva	—	20

LEGGE 15 luglio 1957, n. 581.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Gaetano De Sanctis.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Gaetano De Sanctis.

Art. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 494 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Avellino n. 28427, in data 3 luglio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Rizzo Giuseppe, rappresentante dei « lavoratori », richiesta dalla Camera confederale del lavoro (C.G.I.L.) di Avellino con il sig. Vetrano Stefano;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Vetrano Stefano, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei « lavoratori », della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino, in sostituzione del sig. Rizzo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1957

Il Ministro: GUI

(4472)

DECRETO PREFETTIZIO 5 luglio 1957.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità della provincia di Vercelli per il triennio 1957-1959.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto l'art. 17 del testo unico del 27 luglio 1934, numero 1265, delle leggi sanitarie, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con il quale viene stabilito che i componenti del Consiglio provinciale di sanità già di nomina del Capo dello Stato sono ora nominati, con decreto del prefetto, su proposta del Consiglio provinciale e della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1049, nonchè l'art. 2 della legge 20 luglio 1952, n. 1007;

Considerato che con il 31 dicembre 1956, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono scaduti per decorso triennio di carica;

Visto il precedente decreto del Capo dello Stato in data 14 gennaio 1954, nonchè il decreto prefettizio numero 2331 Gab. del 13 maggio 1954;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità della provincia di Vercelli per il triennio 1957-1959 è composto come segue:

1) prefetto, presidente;
2) Ferri prof. dott. Umberto, Vercelli (dottore in medicina-pediatra);
3) Giachino dott. Glauco, Biella (direttore dell'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia);
4) Sella dott. Arturo, Varallo (dottore in medicina);
5) Malinverni avv. prof. Alessandro, Vercelli, (esperto in materia amministrativa);
6) Franzi rag. Piero, Vercelli (esperto in scienze agrarie);
7) medico provinciale;
8) veterinario provinciale;
9) ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della Provincia;
10) presidente del Tribunale civile e penale del capoluogo;
11) ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile del capoluogo;
12) ufficiale sanitario del capoluogo;
13) presidente dell'Ordine dei medici;
14) presidente dell'Ordine dei veterinari;
15) presidente dell'Ordine dei farmacisti;
16) presidente dell'Ordine delle ostetriche;
17) rappresentante dell'Ordine dei chimici;
18) presidente dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Vercelli;
19) presidente del Collegio delle II. PP. ed AA. SS. VV (Collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia).

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Giorgio Gabotto funzionario di questa Prefettura.

Vercelli, addì 5 luglio 1957

Il prefetto: ABBRESCIA

(4474)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 24 giugno 1957, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles K. Moffly, Console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(4475)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga per l'attuazione del piano regolatore di Vibo Valentia

Con decreto interministeriale 9 novembre 1956, n. 1324, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1957, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 366, è stato prorogato sino al 15 aprile 1961, per tutti gli effetti degli articoli 115 e seguenti e 173 e seguenti del testo unico approvato con decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1399, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore di Vibo Valentia, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2467.

(4325)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un casello idraulico (ex casa di Guardia Boschetti), sito in frazione Marmorta del comune di Molinella (Bologna).

Con decreto 16 gennaio 1957, n. 1390/55, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un casello idraulico (ex casa di Guardia Boschetti) sito nella frazione Marmorta del comune di Molinella (Bologna), posto sulla destra dello scolo generale, a sinistra del torrente Idice, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 86, mappale 16 della superficie di ettari 06.99 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 ottobre 1954 in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

(4330)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita lungo il fiume Piave in comune di Cimadolmo (Treviso).

Con decreto 7 dicembre 1956, n. 571, del Ministero per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita lungo il fiume Piave, in comune di Cimadolmo (Treviso), segnata nel catasto dello stesso Comune Sezione *B*, foglio XII, mappale 110, della superficie di ettari 0.37.90 ed indicata nell'estratto catastale dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, in data 20 febbraio 1956, in scala 1:2000, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(4331)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Battaglia Attilio, già esercente in Vicenza, via A. Rossi n. 19.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 17-VI.

(4323)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto di nomina del commissario governativo della Società cooperativa « Piccoli agricoltori », con sede in Leonessa (Rieti).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 luglio 1957, è stato revocato il precedente decreto 10 aprile 1957, con il quale veniva sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Piccoli agricoltori », con sede in Leonessa (Rieti), con nomina di un commissario governativo.

(4401)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1957 è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla Società anonima Sviluppo edilizia, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 9 aprile 1952, sul giardino posto in via Belfiore n. 26, sito nel comune di Firenze.

(4420)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica di Paestum, in provincia di Salerno

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1939/366 in data 16 luglio 1957, sono state approvate, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica di Paestum, in provincia di Salerno, deliberate in data 18 novembre 1956 dall'assemblea generale dei consorziati.

(4392)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica « Punta delle Castella-Capocolonna », con sede in Crotone (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 560 in data 15 luglio 1957, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, allo statuto del Consorzio di bonifica « Punta delle Castella-Capocolonna », con sede in Crotone (Catanzaro), deliberate dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 7 maggio 1957.

(4393)

Scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Frosinone e nomina del commissario governativo.

Con decreto Ministeriale addì 1° luglio 1957 viene provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Frosinone ed alla nomina del commissario governativo, in persona del gr. uff. Antonio Aghemo, cui sono conferiti, con durata fino al 30 aprile 1958 i poteri degli organi amministrativi, quelli dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 1957, e con carico altresì di provvedere entro il cennato termine e nei modi previsti dall'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(4316)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Bocchigliero (Cosenza), di complessivi ettari 54.63.30, espropriati in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n. 990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario), nei confronti della ditta ANANIA Luigi fu Giuseppe e ANANIA Maria di Luigi e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 1.174.343,80 (lire unmilionecentosettantaquattromilatrecentoquarantatre e cent. 80), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 19 novembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel supracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Premessa ed art. 1: ha. 55.52.80
Art. 2 Corpo 1°: ha. 3.71.20
Art. 2 Corpo 2°: ha. 10.05.20
Art. 2 Corpo 3°: ha. 6.09.20
Art. 2 Corpo 4°: ha. 5.60.20
Art. 2 Corpo 5°: ha. 3.75.00
Art. 2 Corpo 6°: ha. 14.47.60
Art. 2 Corpo 7°: ha. 11.84.40

ALLEGATO:

foglio 48, particella 14, seminativo irriguo, ha. 1.96.80
foglio 48, particella 15, pascolo cespugliato, ha. 1.22.80;
foglio 48, particella 23, pascolo cespugliato, ha. 0.51.60.
Totale 1° corpo: ha 3.71.20;

foglio 48, particella 9, pascolo, ha. 1.70.60;
foglio 48, particella 18, pascolo arborato, ha. 2.09.20;
foglio 48, particella 17, pascolo cespugliato ha. 0.80.40;
foglio 48, particella 19, pascolo cespugliato, ha. 1.24.20;
foglio 48, particella 16, seminativo irriguo ha. 0.16.40;
foglio 48, particella 24, pascolo cespugliato, ha. 0.37.40;
foglio 48, particella 25, seminativo irriguo ha. 2.95.20;
foglio 48, particella 33, bosco misto, ha. 0.59.60;
foglio 48 particella 50, bosco alto fusto, ha. 0.15.20;
Totale 2° corpo: ha. 10.05.20;

foglio 48, particella 20/a, pascolo cespugliato, ha. 2.75.60;
foglio 48, particella 26, seminativo irriguo, ha. 2.06.80;
foglio 48, particella 27, pascolo cespugliato ha. 0.31.20;
foglio 48, particella 28, pascolo arborato ha 0.22.40;
foglio 48, particella 29, seminativo, ha. 0.61.60;
foglio 48, particella 30, pascolo cespugliato, ha. 0.11.60.
Totale 3° corpo ha. 6.09.20;

foglio 48, particella 34, pascolo, ha. 0.35.60; foglio 48, particella 35, bosco alto fusto, ha. 5.06.00;
foglio 48, particella 36, seminativo, ha. 0.08.80;
foglio 48, particella 37, seminativo irriguo, ha. 0.05.80;
foglio 48, particella 47, bosco alto fusto, ha. 0.04.00.
Totale 4° corpo: ha. 5.60.20;

foglio 48, particella 39, seminativo irriguo, ha. 0.66.00;
foglio 48, particella 40, pascolo cespugliato, ha. 0.03.20;
foglio 48, particella 41, seminativo, ha. 0.28.40;
foglio 48 particella 42, pascolo cespugliato, ha 0.07.40;
foglio 48, particella 43, pascolo arborato, ha. 0.81.20;
foglio 48, particella 44, seminativo, ha. 1.00.00;
foglio 48 particella 45, pascolo arborato, ha. 0.67.20;
foglio 48, particella 46, bosco alto fusto, ha. 0.16.00;
foglio 48, particella 48, bosco alto fusto, ha. 0.05.60.
Totale 5° corpo: ha. 3.75.00;

foglio 49, particella 5, pascolo arborato, ha. 0.16.40;
foglio 49, particella 6, seminativo, ha. 0.06.00;
foglio 49, particella 4/a, bosco alto fusto, ha. 0.60.40;
foglio 49, particella 7, pascolo arborato, ha. 0.87.20;
foglio 49, particella 8, pascolo cespugliato, ha. 1.40.80;
foglio 49, particella 9, seminativo irriguo, ha. 1.11.40;
foglio 49, particella 10, pascolo cespugliato, ha. 0.39.60;
foglio 49, particella 11, pascolo cespugliato, ha. 0.84.40;
foglio 49, particella 12, seminativo, ha. 0.46.40;
foglio 49, particella 13, pascolo cespugliato, ha. 0.03.20;
foglio 49, particella 14, seminativo, ha. 0.20.60,
foglio 49, particella 15, pascolo cespugliato, ha. 0.04.00;
foglio 49, particella 16, bosco alto fusto, ha. 0.12.20;
foglio 49, particella 17, bosco alto fusto, ha. 0.16.00;
foglio 49, particella 18, seminativo, ha. 0.38.00;
foglio 49, particella 19, pascolo arborato, ha. 2.77.20;
foglio 49, particella 20, bosco alto fusto, ha. 0.85.60;
foglio 49, particella 21, seminativo irriguo, ha. 0.67.80;
foglio 49, particella 22, pascolo arborato, ha. 0.39.60;
foglio 49, particella 23, bosco alto fusto, ha. 2.90.80.
Totale 6° corpo: ha. 14.47.60;

foglio 49, particella 24, pascolo cespugliato, ha 0.56.80;
foglio 49, particella 25, seminativo arborato irriguo, ettari 0.80.80.
foglio 49, particella 26, seminativo irriguo, ha. 3.64.40;
foglio 49, particella 27, seminativo arborato irriguo, ettari 0.20.00;
foglio 49, particella 28, bosco alto fusto, ha. 2.16.80;
foglio 49, particella 29, pascolo arborato, ha. 1.61.20;
foglio 49, particella 30, pascolo arborato, ha. 0.60.80;
foglio 49, particella 31, seminativo irriguo, ha. 0.86.00;
foglio 49, particella 32, seminativo arborato irriguo, ettari 0.68.00;
foglio 49, particella 43, seminativo arborato irriguo, ettari 0.69.60.
Totale 7° corpo: ha. 11.84.40.

RIEPILOGO GENERALE

1° Corpo: ha. 3.71.20
2° Corpo: ha. 10.05.20
3° Corpo: ha. 6.09.20
4° Corpo: ha 5.60.20
5° Corpo: ha. 3.75.00
6° Corpo: ha. 14.47.60
7° Corpo: ha. 11.84.40

Totale: ha. 55.52.80

Corrige:

Premessa ed art. 1: ha. 54.63.30
Art. 2 Corpo 1°: ha. 3.72.30
Art. 2 Corpo 2°: ha. 9.97.80
Art. 2 Corpo 3°: ha. 6.03.70
Art. 2 Corpo 4°: ha. 5.57.20
Art. 2 Corpo 5°: ha. 3.69.10
Art. 2 Corpo 6°: ha. 14.23.50
Art. 2 Corpo 7°: ha. 11.39.70

ALLEGATO:

foglio 73, particella 14, seminativo irriguo unica, ha. 1.77.50, reddito dominicale L. 346,13 foglio 73, particella 15, pascolo cespugliato I, ha. 1.44.10, reddito dominicale L. 47,55;
foglio 73, particella 23, pascolo cespugliato I, ha. 0.50.70, reddito dominicale L. 16,73.
Totale 1° corpo: ha. 3.72.30;

foglio 73, particella 9, seminativo II, ha. 1.67.90, reddito dominicale L. 193,09;
foglio 73, particella 18, pascolo I, ha. 2.08.70, reddito dominicale L. 146,09;
foglio 73, particella 17, pascolo cespugliato I, ha. 0.79.20, reddito dominicale L. 26,14;
foglio 73, particella 19, pascolo cespugliato I, ha. 1.18.60, reddito dominicale L. 39,14;
foglio 73, particella 16, seminativo irriguo unica, ha. 0.15.80, reddito dominicale L. 30,81;
foglio 73, particella 24, pascolo cespugliato I, ha. 0.36.20, reddito dominicale L. 11,95;
foglio 73, particella 25, seminativo irriguo unica, ha. 2.94.00, reddito dominicale L. 573,29;
foglio 73, particella 33, bosco ceduo III, ha. 0.59.40, reddito dominicale L. 20.20;
foglio 73, particella 49, bosco alto fusto II, ha 0.18.00 reddito dominicale L. 8,64.
Totale 2° corpo: ha. 9.97.80;

foglio 73, particella 20, pascolo cespugliato I, ha. 2.68.90, reddito dominicale L. 88,73;
foglio 73, particella 26, seminativo irriguo unica, ha. 2.08.10, reddito dominicale L. 405,80;
foglio 73, particella 27, pascolo cespugliato II, ha. 0.31.20, reddito dominicale L. 6,55;
foglio 73, particella 28, pascolo I, ha. 0.22.40, reddito dominicale L. 15,68;
foglio 73, particella 29, seminativo irriguo-unica, ha. 0.62.40, reddito dominicale L. 121,68;
foglio 73, particella 30, pascolo cespugliato II, ha. 0.10.70, reddito dominicale L. 2,25.
Totale 3° corpo: ha. 6.03.70;

foglio 73, particella 34, pascolo I, ha. 0.34.70, reddito dominicale L. 24,29; foglio 73, particella 35, bosco alto fusto II, ettari 4.96.40, reddito dominicale L. 238,27; foglio 73, particella 38, seminativo II, ha. 0.07.70, reddito dominicale L. 8,85;
foglio 73, particella 36, seminativo irriguo unica, ha. 0.08.60, reddito dominicale L. 16,77;
foglio 73, particella 37, seminativo irriguo unica, ha. 0.05.70, reddito dominicale L. 11,11;
foglio 73, particella 47, bosco ceduo III, ha. 0.04.10, reddito dominicale L. 1,39.
Totale 4° corpo: ha. 5.57.20;

foglio 73, particella 39, seminativo irriguo unica, ha. 0.64.20, reddito dominicale L. 125,19;
foglio 73, particella 40, pascolo II, ha. 0.03.50, reddito dominicale L. 1,02;
foglio 73, particella 41, seminativo irriguo unica, ha. 0.28.50, reddito dominicale L. 55,58;
foglio 73, particella 42, pascolo cespugliato I, ha. 0.07.20, reddito dominicale L. 2,38;
foglio 73, particella 43, pascolo I, ha. 0.80.60, reddito dominicale L. 56,42;
foglio 73, particella 44, seminativo irriguo unica, ha. 0.98.10, reddito dominicale L. 191,30;
foglio 73, particella 45, pascolo I, ha. 0.66.20, reddito dominicale L. 46,34;
foglio 73, particella 46, bosco ceduo III, ha. 0.15.60, reddito dominicale L. 5,30;
foglio 73, particella 48, pascolo cespugliato II, ha. 0.05.20, reddito dominicale L. 1,09.
Totale 5° corpo: ha. 3.69.10;

foglio 74, particella 5, pascolo I, ha. 0.15.80, reddito dominicale L. 11,06;
foglio 74, particella 6, seminativo irriguo unica, ha. 0.05.50, reddito dominicale L. 10,73;
foglio 74, particella 47, bosco alto fusto II, ha. 0.60.20, reddito dominicale L. 28,90;
foglio 74, particella 7, pascolo I, ha. 0.84.80, reddito dominicale L. 59,36;
foglio 74, particella 8, pascolo cespugliato I, ha. 1.37.10, reddito dominicale L. 45,23;
foglio 74, particella 9, seminativo irriguo unica, ha. 1.10.90, reddito dominicale L. 216,26;
foglio 74, particella 10, pascolo cespugliato I, ha. 0.39.20, reddito dominicale L. 12,94;
foglio 74, particella 11, pascolo cespugliato I, ha. 0.81.30, reddito dominicale L. 26,83;
foglio 74, particella 12, seminativo irriguo unica, ha. 0.45.50, reddito dominicale L. 88,73;
foglio 74, particella 13, pascolo cespugliato II, ha. 0.02.70, reddito domineiale L. 0,57;
foglio 74, particella 14, seminativo II, ha. 0.19.90, reddito dominicale L. 22,89;
foglio 74, particella 15, pascolo cespugliato II, ha. 0.03.60, reddito dominicale L. 0,75;
foglio 74, particella 16, bosco ceduo III, ha. 0.11.60, reddito dominicale L. 3,94;
foglio 74, particella 17, bosco ceduo III, ha. 0.15.80, reddito dominicale L. 5,37;
foglio 74, particella 18, seminativo II, ha. 0.38.80, reddito dominicale L. 44,61;
foglio 74, particella 19, pascolo I, ha. 2.73.50, reddito dominicale L. 191,45;
foglio 74, particella 20, bosco ceduo II, ha. 0.82.10, reddito dominicale L. 53,37;
foglio 74, particella 21, seminativo irriguo unica, ha. 0.66.50, reddito dominicale L. 129,68;
foglio 74, particella 22, pascolo I, ha. 0.40.00, reddito dominicale L. 28,00;
foglio 74, particella 23, bosco alto fusto III, ha. 2.88.70, reddito dominicale L. 63,51.
Totale 6° corpo: ha. 14.23.50;

foglio 74, particella 24, pascolo cespugliato I, ha. 0.55.20, reddito dominicale L. 18,22;
foglio 74, particella 25, seminativo arborato irriguo II, ettari 0.40.80, reddito dominicale L. 126,48; foglio 74, particella 39, seminativo irriguo unica, ha. 0.39.90, reddito dominicale L. 77,81;
foglio 74, particella 26, seminativo irriguo unica, ha. 3.49.30, reddito dominicale L. 681,11;
foglio 74, particella 27, seminativo arborato irriguo I, ha. 0.19.70, reddito dominicale L. 88,65;
foglio 74, particella 28, bosco ceduo III, ha. 2.15.20, reddito dominicale L. 73,17;
foglio 74, particella 29, pascolo I, ha. 1.58.30, reddito dominicale L. 110,81;
foglio 74, particella 30, bosco ceduo II, ha. 0.59.40, reddito dominicale L. 38,61;
foglio 74, particella 31, seminativo irriguo unica, ha 0.88.00, reddito dominicale L. 171,60;
foglio 74, particella 32, seminativo arborato irriguo I, ettari 0.67.80, reddito dominicale L. 305,10;
foglio 74, particella 43, seminativo arborato irriguo I, ettari 0.46.10, reddito dominicale L. 207,45.
Totale 7° corpo: ha. 11.39.70.

RIEPILOGO GENERALE

1° Corpo:	ha.	3.72.30
2° Corpo:	ha.	9.97.80
3° Corpo:	ha.	6.03.70
4° Corpo:	ha.	5.57.20
5° Corpo:	ha.	3.69.10
6° Corpo:	ha.	14.23.50
7° Corpo:	ha.	11.39.70
Totale:	ha.	54.63.30

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimneto definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Terravecchia (Cosenza), di complessivi ettari 171.60.90, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1443 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta BERLINGIERI Aurora fu Annibale e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 4.377.382,80 (lire quattromilionitrecentosettantasettemilatrecentottantadue e cent. 80), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 7 febbraio 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Premessa ed art. 1: ha. 173.24.20

ALLEGATO:

foglio 10, particella 8, seminativo, ha. 16.44.00; foglio 10, particella 9, pascolo cespugliato, ha. 0.24.00; foglio 10, particella 10, pascolo cespugliato, ha. 0.59.60; foglio 10, particella 11, pascolo cespugliato, ha. 0.24.00; foglio 10, particella 17, seminativo, ha. 1.03.20; foglio 10, particella 18, pascolo cespugliato, ha. 1.37.60;
foglio 10, particella 16, seminativo, ha. 0.06.40; foglio 10, particella 21, pascolo, ha. 0.30.20;
foglio 10, particella 22, pascolo cespugliato, ha. 14.66.40;
foglio 10, particella 23, seminativo, ha. 12.89.20.
Totale 1° corpo: ha. 47.84,60;

foglio 13, particella 1, pascolo cespugliato, ha. 0.42.40; foglio 13, particella 2, seminativo, ha. 10.08.40.
Totale 2° corpo: ha. 10.50.80;

foglio 13, particella 8, seminativo, ha. 34.84.40;
foglio 13, particella 6, seminativo, ha. 7.65.20;
foglio 10, particella 27, seminativo, ha. 3.33.40;
foglio 10, particella 28, seminativo, ha. 4.61.60.
Totale 5° corpo: ha. 7.95.00;

foglio 14, particella 1, seminativo, ha. 49.78.40; foglio 14, particella 4, pascolo cespugliato, ha. 11.91.20;
foglio 14, particella 5, seminativo, ha. 0.22.20.
Totale 6° corpo: ha. 61.91.80;

foglio 13, particella 9, seminativo, ha. 2.52.40.

RIEPILOGO GENERALE

1° Corpo: ha. 47.84.60
2° Corpo: ha. 10.50.80
3° Corpo: ha. 34.84.40
4° Corpo: ha. 7.65.20
5° Corpo: ha. 7.95.00
6° Corpo: ha. 61.91.80
7° Corpo: ha. 2.52.40

Totale: ha. 173.24.20

Corrige:

Premessa ed art. 1: ha. 171.60.90

ALLEGATO:

foglio 7, particella 8, seminativo II, ha. 19.76.30, reddito dominicale L. 3162,08;
foglio 7, particella 16, seminativo II, ha. 0.36.40, reddito dominicale L. 58,24;
foglio 7, particella 22, seminativo II, ha. 14.57.40, reddito dominicale L. 2331,84;
foglio 7, particella 23, seminativo II, ha. 12.73.70, reddito dominicale L. 2037,92.
Totale 1° corpo: ha. 47.43.80;

foglio 15, particella 2, seminativo II, ha. 10.39.00, reddito dominicale L. 1662,40.
Totale 2° corpo: ha. 10.39.00;

foglio 15, particella 8, seminativo II, ha. 12.34.70, reddito dominicale L. 1975,52; foglio 15, particella 18, seminativo II, ha. 0.74.90, reddito dominicale L. 119,84; foglio 15, particella 19, seminativo II, ha. 1.87.50, reddito dominicale L. 300; foglio 15, particella 20, seminativo II, ha. 3.46.20, reddito dominicale L. 553,92; foglio 15, particella 21, seminativo II, ha. 16.03.50, reddito dominicale L. 2565,60.
Totale 3° corpo: ha. 34.46.80;

foglio 15, particella 6, seminativo II, ha. 7.53.70, reddito dominicale L. 1205,92;
foglio 7, particella 27, pascolo cespugliato I, ha. 2.90.70, reddito dominicale L. 84,30; foglio 7, particella 5, seminativo I, ha. 0.43.10, reddito dominicale L. 103,44;
foglio 7, particella 28, seminativo I, ha. 3.59.70, reddito dominicale L. 863,28; foglio 7, particella 38, seminativo I, ettari 1.03.00, reddito dominicale L. 247,20.
Totale 5° corpo: ha. 7.96.50;

foglio 16, particella 1, seminativo I, ha. 57.83.30, reddito dominicale L. 13.879,92; foglio 16, particella 4, seminativo I, ha. 3.23.60, reddito dominicale L. 776,64;
foglio 16, particella 5, seminativo I, ha. 0.22.10, reddito dominicale L. 53,04.
Totale 6° corpo: ha. 61.29.00;

foglio 15, particella 9, seminativo II, ha. 2.52.10, reddito dominicale L. 403,36.

RIEPILOGO GENERALE

1° Corpo: ha. 47.43.80
2° Corpo: ha. 10.39.00
3° Corpo: ha. 34.46.80
4° Corpo: ha. 7.53.70
5° Corpo: ha. 7.96.50
6° Corpo: ha. 61.29.00
7° Corpo: ha. 2.52.10

Totale: ha. 171.60.90

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), di complessivi ettari 16.83.00, espropriati in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n. 997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta DE LUCA Tommaso fu Giuseppe e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 506.433,32 (lire cinquecentoseimilaquattrocentotrentatre e cent. 32), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 25 ottobre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Premessa ed art. 1: ha. 18.92.40

ALLEGATO:

foglio 66, particella 42, seminativo, ha. 1.53.60;
foglio 66, particella 43, seminativo irriguo, ha. 1.03.60;
foglio 66, particella 45, seminativo irriguo, ha. 11.14.60;
foglio 66, particella 46, seminativo arborato, ha. 0.17.00;
foglio 66, particella 47, fabbricato rurale, ha. 0.09.00;
foglio 66, particella 48, seminativo, ha. 2.16.30;
foglio 66, particella 49, seminativo irriguo, ha. 2.78.30.
Totale: ha. 18.92.40.

Corrige:

Premessa ed art. 1: ha. 16.83.00

ALLEGATO:

foglio 35, particella 42, seminativo III, ha. 1.53.10, reddito dominicale L. 122,48;
foglio 35, particella 43, seminativo irriguo III, ha. 1.03.10, reddito dominicale L. 216,51;
foglio 35, particella 45, seminativo irriguo II, ha. 5.11.90, reddito dominicale L. 1484,51; foglio 35, particella 4, pascolo I, ha. 0.26.60, reddito dominicale L. 15,96; foglio 35, particella 31, seminativo irriguo II, ha. 2.48.80, reddito dominicale L. 721,52; foglio 35, particella 52, bosco alto fusto I, ha. 0.86.90, reddito dominicale L. 37,37; foglio 35, particella 53, bosco alto fusto I, ha. 0.47.20, reddito dominicale L. 20,30; foglio 35, particella 54, bosco alto fusto I, ha. 0.16.80, reddito dominicale L. 7,22; foglio 35, particella 55, bosco alto fusto I, ha. 1.65.80, reddito dominicale L. 71,29;
foglio 35, particella 46, seminativo irriguo arborato II, ettari 0.17.10, reddito dominicale L. 75,24;
foglio 35, particella 47, fabbricato rurale, ha. 0.08.90;
foglio 35, particella 48, seminativo irriguo II, ha. 2.16.10, reddito dominicale L. 626,69;
foglio 35, particella 49, seminativo irriguo II, ha. 0.80.70, reddito dominicale L. 234,03.
Totale: ha. 16.83.00.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4317)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 4 giugno 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità		
					Gazzetta Ufficiale	
		Data	N.	Data	N.	Data
	Ente Maremma tosco-laziale					
1	ALDI Pietro fu Nello	29-11-52	2874	4- 2-55	97	28- 4-55
2	BARONI DONATI Giovanni Battista fu Leopoldo	27- 5-52	817	24- 8-54	259	11-11-54
3	BARONI DONATI Giovanni Battista fu Leopoldo	27- 5-52	818	30- 8-54	284	11-12-54
4	BENVENUTI Giuseppe e Silvio fu Ranieri	29-11-52	2729	2- 3-54	119	25- 5-54
5	BOLDRINI Antonio fu Carlo	26-10-52	1862	26- 4-54	201	2- 9-54
6	BOLDRINI Amalia fu Carlo . . .	29-11-52	2731 2732	2- 3-54	105	8- 5-54
7	BONO Mario fu Luigi Tommaso	25- 6-52	953	16-11-54	29	5- 2-55
8	BORGHI Luisa fu Geremia, maritata LOLINI	14- 5-52	588	16-11-54	54	7- 3-55
9	CANESTRO Antonio fu Carlo	29-12-52	2882	31- 7-54	255	6-11-54
10	COLLAVOLI Domenico fu Vittorio	29-11-52	2742	2- 3-54	105	8- 5-54
11	COLLAVOLI Emma fu Vittorio in GUELFI	14- 5-52	594	30- 8-54	284	11-12-54
12	COLLAVOLI Ottone fu Vittorio	6- 9-52	1407	2- 3-54	105	8- 5-54
13	FLORIDI Alberto fu Pio	27-12-52	3812	20- 8-54	259	11-11-54
14	GUGLIELMI Felice fu Benedetto	30- 8-51	911	30-10-54	19	25- 1-55
15	MAGRINI Angiolo fu Luigi	29-11-52	2700	30- 8-54	284	11-12-54
16	MAGRINI Angiolo fu Luigi	28-12-52	4360	26- 4-54	201	2- 9-54
17	MAGRINI Franco di Nello (eredi)	26-10-52	1932	4- 2-55	97	28- 4-55
18	MAGRINI Nello di Luigi	29-11-52	2787	16-10-54	13	18- 1-55
19	MAGRINI Nello di Luigi	28-12-52	4087	26- 4-54	201	2- 9-54
20	NARDI Giuseppe fu Domenico	18-12-52	3529	26- 4-54	201	2- 9-54
21	PAZZAGLI Giovanni fu Angiolo	27- 5-52	846	23- 3-54	128	7- 6-54
22	PERAGALLO Cornelio fu Girolamo	27-12-52	3896	11- 4-55	145	25- 6-55
23	PERAGALLO Giovanni di Cornelio	29-11-52	2715	21- 3-56	131	28- 5-56
24	PETROCCHI Giuseppe fu Andrea	29-11-52	2904	30- 1-56	83	7- 4-56
25	COMPAGNIA IMMOBILIARE « DELLA TORRE » SOCIETA' ANONIMA, con sede in Genova	29-11-52	2770	20-10-55	9	12- 1-56
26	« FERROMIN » SOCIETA' ANONIMA MINERARIA SIDERURGICA, con sede in Roma	28-12-52	4041	20-10-55	9	12- 1-56
27	SOCIETA' ANONIMA « RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' », con sede in Trieste	26-10-52	1963	22-12-55	70	24- 3-56
28	TERROSI VAGNOLI Luigi di Giovanni Battista	29-11-52	2835	30- 8-54	265	18-11-54
29	VALENTINI Maddalena, Teti, Maria e Torquato, fratello e sorelle fu Amilcare	29-11-52	2821	16- 2-55	101	3- 5-55
30	VANNI DESIDERI Alfonsina fu Eugenio, maritata DEL VIVO	29-11-52	2918	2- 3-54	119	25- 5-54
31	VANNI DESIDERI Alfonsina fu Eugenio, maritata DEL VIVO	29-11-52	2919	2- 3-54	119	25- 5-54
32	VANNI DESIDERI Alfonsina fu Eugenio, maritata DEL VIVO	28-12-52	4110	2- 3-54	119	25- 5-54
33	VANNI DESIDERI Antonietta fu Eugenio, in MASSART	14- 5-52	606	30- 8-54	284	11-12-54
34	VANNI DESIDERI Assunta fu Eugenio, maritata DE STEFANO	6- 9-52	1445	2- 3-54	105	8- 5-54

Roma, addì 5 luglio 1957

(4229)

Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito della riforma fondiaria		TESORERIA
Data	Registrazione alla Corte dei conti							
	Data	Reg. Agric.						
		N.	Foglio	Lire	Lire			
4– 6–57	25– 6–57	14	331	350.000	25.000	Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma		Roma
4– 6–57	25– 6–57	14	330	27.655.000	2.635.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	329	4.485.000	425.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	328	3.460.000	95.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	327	23.295.000	1.655.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	326	1.260.000 250.000	115.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	325	15.370.000	1.775.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	324	630.000	70.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– –57	14	323	19.480.000	780.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	322	1.465.000	95.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	321	1.825.000	180.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	320	2.685.000	205.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	319	4.090.000	165.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	318	65.625.000	9.750.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	317	18.415.000	775.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	31	8.970.000	375.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	315	3.095.000	305.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	314	4.965.000	205.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	313	2.735.000	115.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	312	355.000	10.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	311	395.000	25.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	310	40.505.000	5.130.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	309	1.650.000	275.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	308	19.230.000	2.225.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	307	1.900.000	165.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	306	3.445.000	305.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	305	108.545.000	16.160.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	304	1.545.000	235.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	303	42.705.000	3.410.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	302	1.845.000	50.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	301	3.090.000	85.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	300	2.480.000	65.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	299	7.560.000	755.000	Id.	Id.	Id.
4– 6–57	25– 6–57	14	298	9.390.000	725.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 24 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,81	624,79	624,85	624,80	624,80	624,82	624,87	624,80	624,83
$ Can.	657 —	657,75	657,25	657,625	657,50	657,55	657,50	657,40	657,625	657,50
Fr. Sv. lib.	145,75	145,77	145,77	145,76	145,80	145,76	145,77	145,80	145,76	145,76
Kr. D.	89,80	89,83	89,86	89,85	89,82	89,82	89,855	89,85	89,82	89,85
Kr. N.	86,85	86,91	86,92	86,91	86,90	86,90	86,93	87 —	86,90	86,93
Kr Sv.	120,37	120,40	120,41	120,41	120,35	120,36	120,39	120,32	120,37	120,38
Fol.	163,35	163,34	163,373	163,36	163,35	163,34	163,35	163,20	163,34	163,33
Fr. B.	12,40	12,40875	12,415	12,40875	12,405	12,40	12,41125	12,42	12,41	12,405
Fr Fr.	177,25	177,23	177,27	177,235	177,21	177,23	177,24	177,27	177,23	177,24
Fr. Sv. acc.	142,45	142,42	142,41	142,42	142,42	142,45	142,45	142,48	142,45	142,42
Lst.	1737 —	1736,875	1736,65	1737 —	1736,75	1736,80	1737,125	1737 —	1737 —	1736,75
Dm occ	148,80	148,79	148,80	148,80	148,77	148,78	148,78	149 —	148,80	148,98
Scell. Aust.	24,05	24,03	24,04	24,0375	24,05	24,03	24,03875	24,04	24,03	24,04

Media dei titoli del 24 luglio 1957

Rendita 3,50 % 1906	64,275
Id. 3,50 % 1902	55,80
Id. 5 % 1935	92,625
Redimibile 3,50 % 1934	78,60
Id 3,50 % (Ricostruzione)	73,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	79,85
Id. 5 % 1936	94,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,75

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92.575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 luglio 1957

1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	657,562
1 Franco svizzero lib.	145,765
1 Corona danese	89,852
1 Corona norvegese	86,92
1 Corona svedese	120,40
1 Fiorino olandese	163,355
1 Franco belga	12,41
100 Franchi francesi	177,237
1 Franco svizzero acc.	142,435
1 Lira sterlina	1737,062
1 Marco germanico	148,79
1 Scellino austriaco	24,038

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale del 18 luglio 1957 è stato revocato l'accreditamento presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Firenze del notaio dott. Giorgio Gasperi Campani già conferito con decreto dell'11 dicembre 1936.

Il direttore generale: SCIPIONE

(4492)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Campofelice di Fitalia, con sede in Campofelice di Fitalia (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 luglio 1943 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Campofelice di Fitalia, società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Campofelice di Fitalia (Palermo) e pone l'azienda in liquidazione secondo le norme di che al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 3 settembre 1956, col quale l'avv. Antonio Figliuoli è stato nominato commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che il predetto commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto far luogo alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Francesco Romano fu Ignazio, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « San Giuseppe » di Campofelice di Fitalia (Palermo) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(4418)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a settantotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno sono attualmente disponibili settantotto posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a settantotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei suddetti settantotto posti

A) tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie;

B) quattro sono riservati a favore dei candidati risultati idonei che siano impiegati dello Stato non di ruolo o che appartengano ai ruoli aggiunti ai ruoli ordinari.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle precedenti lettere *A*) e *B*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto 15 maggio 1924, n. 749), oppure di diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore, con esclusione di altri titoli di studio;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) di coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) ed *h*) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *f*) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

2) a 39 anni nei confronti:

i) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

l) dei capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

m) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

n) del personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) e dei funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

o) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite di età nei confronti

p) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio nell'Amministrazione statale.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il *diploma di istituto di istruzione secondaria di* 1° grado.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno *pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato* risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*, del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età.

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza

I candidati che desiderino concorrere anche ai tre posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente bando, sostenendo allo scopo, la *prova scritta e orale di lingua tedesca*, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Analoga dichiarazione dovrà essere formulata nelle domande di ammissione dei candidati che, essendo impiegati non di ruolo dello Stato o appartenendo ai ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, desiderano concorrere ai quattro posti riservati di cui alla lettera *B*) del precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100: tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod 69, *rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle* pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la *qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei* ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 mod 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza

I cittadini, che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946 n 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta bollata della competente autorità

Gli aspiranti che intendono fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I documenti, certificati ed attestati, indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) e *h*) del precedente art. 7, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 5.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro I del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

8) nozioni di statistica (statistica teorica generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede: legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed Enti conservati;

10) legislazione speciale amministrativa;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

I candidati che aspirano a concorrere ai tre posti riservati di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale in lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 11.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 15.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1957

p. Il Ministro: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1957
Registro n. 17, *foglio n.* 94

(4464)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a trentasei posti di segretario in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, fra candidati muniti di abilitazione tecnica commerciale (*ragioniere o perito commerciale*).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4171, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 15, con il quale è stato indetto un concorso a trentasei posti di segretario in prova, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, fra candidati muniti di abilitazione tecnica commerciale (ragioniere o perito commerciale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali), numero P.A.G. 41/2/121750 del 2 giugno 1957;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso a trentasei posti di segretario in prova, citato nelle premesse, in relazione al punto 8 dell'avviso-programma, è composta come segue:

Presidente:

Cecchi dott. Dino, ispettore capo superiore.

Membri:

Breccia Fratadocchi prof. Pier Maria, insegnante di ragioneria;

D'Amico prof. Salvatore, insegnante di diritto;

Rolandi dott. Carlo, ispettore capo;

Panzarasa dott. Carlo, ispettore principale.

Segretario:

Scaravelli dott. Giovanni, ispettore di 1ª classe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1957
Registro n. 20 *bilancio Trasporti, foglio n.* 36. — BARNABA

(4493)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 5590 in data 18 febbraio 1957 con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1956;

Visto il decreto prefettizio pari numero dell'8 giugno 1957 concernente l'ammissione al concorso degli aspiranti;

Visti i verbali della graduatoria compilati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio pari numero del 29 aprile 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa:

1.	Calandrella Domenico	punti 54,85 su 100
2.	Limongelli Raffaele	» 50,12 »
3.	Di Lella Roberto	» 49,05 »
4.	Conte Libero Antonio	» 48,18 »
5.	Verrillo Carlo	» 48,08 »
6.	Giurazza Giacomo	» 47,46 »
7.	Striani Silvio	» 46,56 »
8.	Bovio Giovanni	» 45,79 »
9.	De Luca Vincenzo	» 45,48 »
10.	De Angelis Antonio	» 45,26 »
11.	Pagliuca Osvaldo	» 45,21 »
12.	Torre Cesare	» 44,36 »
13.	De Luise Umberto	» 43,91 »
14.	Di Blasio Ugo	» 42,70 »
15.	Burro Giovanni	» 42,60 »
16.	Pengue Luigi	» 42,58 »
17.	Fusco Domenico	» 42,50 »
18.	Di Conno Gioacchino	» 41,61 »
19.	Di Corcia Filippo	» 41,44 »
20.	Giangregorio Carmine	» 40,53 »
21.	Corbo Nicolantonio	» 39,53 »
22.	Pelosi Giuseppe	» 39,13 »
23.	Giampaolo Antonio Filippo	» 38,80 »
24.	D'Alessio Michele	» 38,50 »
25.	Costanza Domenico	» 38 — »
26.	Ianiro Giacomo	» 38 — »
27.	Mattarocci Gaetano	» 37,74 »
28.	Di Matteo Pasquale	» 37,53 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 9 luglio 1957

Il prefetto: DE PALO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1956;

Viste le istanze dei candidati idonei nelle quali sono indicate, in ordine di preferenza, le sedi richieste;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso in narrativa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Calandrella Domenico: condotta medico-chirurgica di Santa Croce del Sannio;

2) Limongelli Raffaele: condotta medico-chirurgica di Paduli;

3) Di Lella Roberto: condotta medico-chirurgica di Guardia Sanframondi;

4) Conte Libero Antonio: condotta medico-chirurgica di Pontelandolfo;

5) Verrillo Carlo: condotta medico-chirurgica di Buonalbergo;

6) Giurazza Giacomo: condotta medico-chirurgica di Foiano Valfortore;

7) Striani Silvio: condotta medico-chirurgica di Pietraroia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 9 luglio 1957

Il prefetto: DE PALO

(4345)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.